

Delibera n° 2443

Estratto del processo verbale della seduta del
12 dicembre 2011

oggetto:

LR 22/2010 , ART 2 , COMMA 12 . RIPARTO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE TRA LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART 2 , COMMA 1 , LR 22/2010 E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO.

Renzo TONDO	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Luca CIRIANI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Angela BRANDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Elio DE ANNA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Andrea GARLATTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Roberto MOLINARO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sandra SAVINO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Federica SEGANTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Claudio VIOLINO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22, il quale prevede che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nel limite massimo determinato dall'articolo 1, comma 13, della L.R. 22/2010 contributi alle imprese per le seguenti finalità:

- a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
- b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;
- c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata;

Vista la L.R. 1 aprile 2011, n. 4 "Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001, 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma", con cui sono state apportate modifiche alla L.R. 22/2010;

Vista la L.R. 11 agosto 2011, n. 11 "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 21/2007", con cui sono state apportate ulteriori modifiche alla L.R. 22/2010;

Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale *"Possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera a), le microimprese e le piccole imprese che, alla data della presentazione dell'istanza di contributo, soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), e che occupino fino a quindici dipendenti, per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:*

- a) nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza di contributo, non abbiano effettuato licenziamenti nel territorio regionale se non per giusta causa;
- b) applichino i contratti collettivi nazionali e rispettino le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti;
- c) si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi dalla data della deliberazione di cui al comma 12.";

Visto l'art. 2, comma 3, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale i contributi di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 2 della medesima legge sono parametrati agli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese nell'anno solare 2010 per il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale, entro la soglia massima del 20 per cento dell'importo versato;

Atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 22/2010 citata, le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 2 della medesima legge devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati, risultante alla data di presentazione dell'istanza di contributo, per un periodo minimo di due anni a far data da tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore;

Visto l'art. 2, comma 5, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale possono accedere al contributo di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 2 della medesima legge, le piccole e medie imprese (PMI) che soddisfino i requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005 e le grandi imprese che incrementino il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, nelle unità locali ubicate nel territorio regionale e

che si impegnino formalmente a non delocalizzare nei cinque anni successivi alla data della deliberazione di cui al comma 12, dell'art. 2 della L.R. 22/2010;

Visto l'art. 2, comma 6 della citata L.R. 22/2010 ai sensi del quale i contributi di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 2 della medesima legge possono essere concessi per ogni lavoratore a tempo determinato o indeterminato anche parziale assunto nelle unità locali ubicate nel territorio regionale nel corso dell'anno solare 2011, in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato anche parziale, occupati alla data del 31 dicembre 2010, nonché per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato avvenuta nel corso dell'anno solare 2011;

Visto l'art. 2, comma 7, della L.R. 22/2010 citata, ai sensi del quale *“Il contributo di cui al comma 1, lettera b) è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nel limite massimo del:*

a) 20 per cento dei costi salariali connessi con l'assunzione di personale dipendente di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale

ovvero, in alternativa,

b) 30 per cento degli oneri previdenziali obbligatori connessi con l'assunzione di personale dipendente, di cui al comma 6, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale”;

Atteso che, ai sensi dell'art. 2, comma 9 della citata L.R. 22/2010, le imprese beneficiarie del contributo di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 2 della medesima legge devono, a pena di decadenza, mantenere il numero degli occupati come incrementato ai sensi del comma 6, dell'art. 2 della legge citata per un periodo di due anni a decorrere dalla data di assunzione di ciascun dipendente, fatte salve le cause di forza maggiore;

Visto l'art. 2, comma 10 della L.R. 22/2010 citata ai sensi del quale possono accedere ai contributi di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 2 della medesima legge le imprese artigiane di panificazione che, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, siano iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e rientrino nella definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui al decreto del Presidente della Regione 463/2005;

Visto l'art. 2, comma 11 della L.R. 22/2010 citata ai sensi del quale il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge viene concesso a sollievo dei costi energetici ed è calcolato in percentuale sul costo sostenuto nell'anno solare 2010, entro la soglia massima del 20 per cento della spesa sostenuta;

Visto l'art. 2, commi 12 e 13, della L.R. 22/2010, i quali dispongono che i contributi di cui all'art. 2, comma 1 della medesima legge, siano concessi - nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli aiuti di importanza minore "de minimis" e agli aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998, del Consiglio, del 7 maggio 1998, e successive modifiche - nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale in considerazione del fabbisogno rilevato, prevedendo al contempo che sia la stessa Giunta regionale a determinare, altresì, il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le diverse finalità;

Visto l'art. 2, comma 18, della L.R. 22/2010 ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 2 nonché le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorità per la concessione dei contributi, sono determinati con apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare;

Visto il D.P.Reg. n. 126 dd. 31 maggio 2011 con il quale è stato adottato il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18 della Legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011)”;

Visto il TITOLO III - CAPO I del medesimo D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, recante la disciplina del procedimento contributivo in parola, ed in particolare l'art. 21 che disciplina le modalità di presentazione delle istanze;

Atteso che ai sensi del richiamato art. 21 del D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 le istanze sono presentate esclusivamente dal beneficiario in via telematica;

Atteso che l'art. 23, comma 2, del D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 dispone, tra l'altro, che lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Ragioniere generale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, siano pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nella sezione tributi;

Visto il decreto del Ragioniere generale n. 906 del 1° giugno 2011, pubblicato sul BUR n. 24 del 15 giugno 2011;

Atteso che l'art. 23, comma 1, del richiamato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, dispone che con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione siano fissati i termini per la presentazione delle istanze di contributo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1139 del 17 giugno 2011, pubblicata sul BUR n. 27 del 6 luglio 2011, con cui sono stati fissati i termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22, individuando a tal fine le ore 8.00 del giorno 11 luglio 2011 quale termine iniziale e le ore 24.00 del giorno 31 luglio 2011 quale termine finale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 28 luglio 2011, pubblicata sul BUR n. 32 del 10 agosto 2011, con cui il termine finale per la presentazione delle domande di contributo di cui al citato art. 2, comma 1, della L.R. 22/2010 è stato prorogato alle ore 24.00 del 31 agosto 2011;

Visto l'art. 24, comma 1 del richiamato D.P.Reg. n. 126/2011, ai sensi del quale i contributi sono concessi, tramite procedimento automatico, in ragione dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di contributo nell'ambito di ciascuna finalità;

Visto l'art. 24, comma 2 del richiamato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011 ai sensi del quale la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, determina il riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.P.Reg. avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio e stabilisce la percentuale, entro la soglia massima prevista per ciascuna finalità, delle spese ammissibili a contributo in considerazione del fabbisogno rilevato;

Atteso che al termine del periodo previsto per la presentazione delle domande di contributo di cui alla L.R. 22/2010, così come determinato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1139 del 17 giugno 2011 e successivamente prorogato al 31 agosto 2011 con deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 28 luglio 2011, risultano inviate complessivamente n. 5.028 domande di contributo per un fabbisogno massimo complessivo pari a euro 38.049.524,91;

Considerato che il 2 dicembre 2011 alle ore 12.00 si è proceduto in via definitiva alla rilevazione dei dati necessari alla determinazione del numero complessivo di istanze inviate e del fabbisogno complessivo, ai fini della predisposizione della presente delibera;

Atteso che nel periodo intercorrente tra il 1 settembre 2011 e le ore 12.00 del 2 dicembre 2011 risulta che 7 istanze sono state ritirate, e che pertanto a tale ultima data risultano inviate un numero complessivo di domande pari a 5.021, così suddiviso per finalità:

- *a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale :*
n. 3.998 istanze;
- *b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale :*
n. 830 istanze;

- c) *sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata:*

n. 193 istanze;

Atteso che alle ore 12.00 del 2 dicembre 2011 il fabbisogno complessivamente rilevato, in considerazione dell'applicazione della percentuale massima di legge al totale dei costi ammissibili, ammonta a euro 38.031.954,34 così suddiviso per finalità:

- a) *salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale :*

euro 28.373.213,46;

- b) *incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale :*

euro 8.804.396,38,

di cui euro 8.509.186,11 per oneri previdenziali obbligatori e euro 295.210,27 per costi salariali;

- c) *sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata:*

euro 854.344,50;

Preso atto, pertanto, che lo scostamento tra il numero delle domande originariamente rilevato e il dato definitivo è imputabile alla scelta operata dai beneficiari che hanno ritenuto di procedere al ritiro delle istanze già inviate;

Rilevato che la suddetta evenienza ha contribuito, a sua volta, a determinare uno scostamento tra il dato originariamente acquisito e il dato definitivo in ordine al fabbisogno rilevato;

Considerato che l'articolo 1, comma 13 della L.R. 22/2010, così come richiamato dall'art. 2, comma 1, della medesima L.R. 22/2010 sopra citata, stabilisce che per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1 è destinata una quota pari a 10 milioni di euro;

Atteso che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.P.Reg. n. 126/2011 i contributi destinati alle iniziative per la salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale (art. 1, comma 2, **lettera a**) del citato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011) sono parametrati agli oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese nell'anno solare 2010 per il personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche parziale, addetto alle unità locali ubicate nel territorio regionale che esercitano attività ammissibili a contributo, entro la soglia massima del 20 per cento dell'importo versato;

Atteso che in ossequio a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, i contributi destinati alle iniziative per l'incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale (art. 1, comma 2, **lettera b**) del predetto D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011) il contributo di cui al comma 1 è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nei seguenti e alternativi limiti massimi:

- a) 20 per cento dei costi salariali connessi con l'assunzione di lavoratori di cui al comma 2, lettera a), svantaggiati o molto svantaggiati, effettuata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008, per un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione o 24 mesi nel caso di lavoratore molto svantaggiato;
- b) 30 per cento degli oneri previdenziali obbligatori connessi con l'assunzione/stabilizzazione di personale dipendente di cui al comma 2, lettere a) e b), effettuata secondo la regola *de minimis* di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006, n. 1535/2007 e n. 875/2007, per un periodo massimo di 12 mesi.

Atteso che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011, i contributi posti a sostegno delle imprese artigiane di panificazione che eseguono il ciclo completo della lavorazione del pane (articolo 1, comma 2, **lettera c**) del citato D.P.Reg. n. 126/Pres. del 2011), sono concessi a sollievo dei costi energetici e sono calcolati sul costo

sostenuto nell'anno solare 2010, entro la soglia massima del 20 per cento della spesa sostenuta;

Preso atto, pertanto, che le risorse disponibili risultano inferiori rispetto a quelle necessarie al fine dell'integrale soddisfacimento delle domande pervenute nella misura massima consentita dalla legge;

Ritenuto che la finalità dell'incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale appare - nell'attuale contesto di sofferenza in cui versano tutti i settori economici - particolarmente degna di rilievo data l'attitudine espansiva espressa dalle imprese che hanno optato per tale modalità contributiva;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di ottimizzare l'efficacia dell'intervento sul territorio, garantire maggiore sostegno alle imprese capaci di creare, insieme al valore economico, anche nuove opportunità di lavoro aprendo, così, prospettive per il futuro del sistema economico e sociale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto che le richiamate criticità del mercato inducono a favorire altresì quegli operatori economici che, già prescelti dal legislatore regionale in quanto soggetti attivi nella promozione dei valori tradizionali della panificazione artigianale, si connotano al contempo quali espressioni della realtà artigianale del territorio e, in quanto tali, maggiormente esposti ai rischi della attuale congiuntura;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta delle considerazioni sopra espresse, di ripartire le risorse disponibili nella misura di seguito indicata:

- per la finalità *a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale*

euro 4.500.000,00;

- per la finalità *b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale*

euro 5.000.000,00;

- per la finalità *c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigianale quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata*

euro 500.000,00;

Ritenuto, per l'effetto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.Reg. 126/2011, di stabilire, entro la soglia massima prevista per ciascuna finalità, la percentuale di spese ammissibili da attribuirsi ai singoli istanti per ognuna delle tre diverse finalità di legge;

Ritenuto opportuno, con riferimento alla finalità *a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale*, in ragione delle risorse ad essa destinate, contemperare l'interesse a soddisfare il maggiore numero di utenti con l'interesse a conseguire il beneficio senza pregiudicare la significatività del contributo, determinando, pertanto, la percentuale applicabile in misura pari al 10% degli oneri previdenziali obbligatori;

Ritenuto opportuno, con riferimento alla finalità *b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale*, in ragione delle risorse ad essa destinate, contemperare l'interesse a soddisfare il maggiore numero di utenti con l'interesse a garantire adeguato sostegno alle imprese che, nonostante l'attuale congiuntura economica, incrementano il costo del lavoro privilegiando gli investimenti in risorse umane, anche a beneficio di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, determinando le percentuali applicabili in misura pari al 28,5% degli oneri previdenziali obbligatori e al 19% dei costi salariali;

Ritenuto opportuno, con riferimento alla finalità *c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigianale quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata*, in ragione delle risorse ad essa destinate e del particolare interesse manifestato dal legislatore regionale in favore di piccole realtà artigianali quali quella dei panificatori, di individuare la percentuale applicabile alla spesa ammissibile in misura tale

da consentire l'integrale soddisfacimento delle istanze inviate che si indica pari al 17,5% dei costi energetici;

Visto l'articolo 24, comma 3 del D.P.Reg. 126/Pres./2011, secondo cui, con deliberazione successiva alla presente, la Giunta regionale approva l'elenco dei soggetti ammissibili a contributo, determina l'entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile a contributo e dispone l'assegnazione del contributo ai soggetti ammessi;

Visto l'articolo 24, commi 4 e 5 del D.P.Reg. 126/Pres./2011, secondo cui la concessione dei contributi è disposta – successivamente all'adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 - con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale, secondo le modalità e nei tempi ivi previsti;

Visto l'articolo 2, commi da 1 a 18 della Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22;

Visto il Regolamento approvato con D.P.Reg. del 31 maggio 2011, n. 126;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione;

La Giunta regionale, all'unanimità

delibera

1. Sulla scorta di quanto premesso, è deliberata, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.P.Reg. n. 126 dd. 31 maggio 2011, la ripartizione delle complessive disponibilità finanziarie stabilite dall'articolo 1, comma 13 della L.R. 22/2010 tra le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo Regolamento, nella misura di seguito rappresentata:

- per la finalità *a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale*

euro 4.500.000,00;

- per la finalità *b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale*

euro 5.000.000,00;

- per la finalità *c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata*

euro 500.000,00;

2. E' stabilita, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.P.Reg. n. 126 dd. 31 maggio 2011, la percentuale di spese ammissibili da attribuirsi ai singoli istanti per ognuna delle tre diverse finalità di legge, individuandone rispettivamente la misura nei seguenti termini:

- per la finalità *a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionali :*

10% degli oneri previdenziali obbligatori;

- per la finalità *b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale:*

28,5% degli oneri previdenziali obbligatori;

19% dei costi salariali;

- per la finalità *c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata:*

17,5% dei costi energetici;

3. Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del D.P.Reg. 126/Pres./2011, con deliberazione successiva alla presente, la Giunta regionale approverà l'elenco dei soggetti ammissibili a contributo, determinerà l'entità del contributo concedibile a ciascun soggetto ammissibile a contributo e disporrà l'assegnazione del contributo ai soggetti ammessi;

4. Si dà altresì atto che, ai sensi dell'articolo 24, commi 4 e 5 del D.P.Reg. 126/Pres./2011, la concessione dei contributi sarà disposta – successivamente all'adozione della presente

deliberazione e di quella di cui al precedente punto 3 - con decreto del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale, secondo le modalità e nei tempi previsti nelle disposizioni richiamate;

5. La presente deliberazione viene pubblicata a meri fini notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE